DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE TALUNI COLLEGAMENTI AEREI

Art. 2

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647

Versione in vigore dal 22 maggio 1996, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei
Estremi	Decreto-legge 21 marzo 1996, n. 146
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-taluni-collegamenti-aerei/art-2-rifinanziamento-delle-leggi-di-sostegno-dell-industria-cantieristica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it